

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2016)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI),

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995²

sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 1a³ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 2 Determinazione delle tasse

¹ Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 1992⁵ sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001⁷ sul design (LDes), la legge del 25 giugno 1954⁸ sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 2009⁹ sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.¹⁰

RU 1997 2173

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2016 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 172.010.31

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307).

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 231.2

⁶ RS 232.11

⁷ RS 232.12

⁸ RS 232.14

⁹ RS 935.62

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

² Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'IPi può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.¹¹

³ Il Consiglio dell'IPi può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'IPi, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.¹²

Art. 3 Pagamento

¹ Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPi.

² Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992¹³ sulle topografie, della legge del 28 agosto 1992¹⁴ sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 2001¹⁵ sul design¹⁶, della LBI¹⁷ e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a.¹⁸ mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPi;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPi.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento

¹ Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l'allegato.¹⁹

² Se i dati necessari mancano, l'IPi invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPi, il pagamento è considerato non avvenuto.²⁰

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'IPi del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

¹³ RS **231.2**

¹⁴ RS **232.11**

¹⁵ RS **232.12**

¹⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'IPi dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

¹⁷ RS **232.14**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

Art. 6 Data e validità del pagamento

¹ È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'IPi è stato accreditato.

² Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPi.²¹

³ ...²²

⁴ ...²³

Art. 6a²⁴ Pagamento mediante autorizzazione di addebito

¹ In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall'IPi in base a un'autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPi riceve l'autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l'autorizzazione riguardi una tassa per la quale l'IPi non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.

² Il pagamento è valido unicamente se la somma, all'occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell'IPi.

³ Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l'IPi è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'IPi può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

⁴ L'IPi può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 7 Pagamento tempestivo

¹ Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'IPi non accetta pagamenti parziali; ove l'equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.²⁵

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

²² Abrogato dal n. I dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

²³ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPi del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPi del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU **2001** 2385). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

² La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

³ ...²⁶

Art. 8²⁷

Art. 8a²⁸ Riduzione delle tasse in caso di comunicazione
per via elettronica

¹ Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'IPI può accordare una riduzione delle tasse.

² La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.²⁹

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

² Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'IPI.

³ ...³⁰

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

²⁸ Introdotto dal n. I del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2632).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

³⁰ Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

*Allegato*³¹
(art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 28 cpv. 3	LPM ³²	Tassa di deposito	1000 550.–
Art. 18 cpv. 1	OPM ³³		
Art. 18 cpv. 2	OPM	Tassa di classe	1100 100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	1200 400.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa d'opposizione	1300 800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	1400 700.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	1450 50.–
Art. 17a	OPM	Tassa di proseguimento della procedura	1500 100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa nazionale per la richiesta di	
Art. 47 cpv. 4	OPM	una registrazione internazionale	1600 100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa individuale per la designazione	
Art. 8 cpv. 7	PM ³⁴	della Svizzera	
		– per tre classi	1700 450.–
		– per ogni classe supplementare	1730 50.–
		per il rinnovo	1760 500.–

³¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPi del 6 nov. 2015, approvato dal CF il 4 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1049).

³² RS **232.11**

³³ O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS **232.111**).

³⁴ Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS **0.232.112.4**).

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes ³⁵ Emolumento di registrazione		
Art. 19 cpv. 2	LDes ³⁶ – Emolumento di base per il primo		
Art. 17 cpv. 2	ODes periodo di protezione (1°–5° anno)		
lett. a	– per un design depositato	3000	200.–
	separatamente oppure		
	per il primo design di un deposito		
	cumulativo		
	– per ogni design supplementare	3100	100.–
	di un deposito cumulativo		
	ma al massimo	3200	700.–
Art. 17 cpv. 2	ODes – Emolumento di pubblicazione	3300	20.–
lett. b	per ogni ulteriore raffigurazione,		
	dalla seconda		
Art. 21 cpv. 3	ODes Emolumento per il rinnovo		
	della protezione		
	– per il secondo periodo (6°–10° anno),		
	il terzo periodo (11°–15° anno),		
	il quarto periodo (16°–20° anno)		
	e il quinto periodo (21°–25° anno)		
	per ogni periodo di protezione:		
	– per un design depositato	3400	200.–
	separatamente oppure		
	per il primo design di un deposito		
	cumulativo		
	– per ogni design supplementare	3500	100.–
	di un deposito cumulativo		
	ma al massimo	3600	700.–
Art. 21 cpv. 3	ODes – Emolumento supplementare	3650	50.–
	in caso di pagamento dopo la		
	scadenza del periodo di protezione		
Art. 31 cpv. 2	LDes Emolumento per il proseguimento	3700	100.–
	della procedura		

³⁵ O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

³⁶ RS 232.12

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d' invenzione

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c	LBI ³⁷	Tassa di deposito	2000 200.–
Art. 17a cpv. 1 lett. a	OBI ³⁸		
Art. 49 cpv. 1	OBI		
Art. 118 cpv. 1 lett. a	OBI		
Art. 124 cpv. 1 lett. c	OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. b	OBI	Tassa di rivendicazione per ogni	2030 50.–
Art. 31a	OBI	rivendicazione a contare	
Art. 53a cpv. 1	OBI	dall' undicesima	
Art. 61a cpv. 2	OBI		
Art. 53 cpv. 1	OBI	Tassa di ricerca	2060 500.–
Art. 57 cpv. 2	OBI		
Art. 59 cpv. 2	OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. c	OBI	Tassa d' esame	2100 500.–
Art. 61a	OBI		
Art. 63 cpv. 2	OBI	Tassa per la procedura d' esame	2150 200.–
		accelerata	
Art. 73 cpv. 2	OBI	Tassa d' opposizione	2200 800.–
Art. 17a cpv. 1 lett. e	OBI	Tassa annuale	
Art. 18	OBI		
Art. 18a cpv. 3	OBI		
Art. 118 cpv. 2	OBI		
Art. 118a	OBI		
		– per il 4° anno a contare	2340 100.–
		dal deposito	
		– per il 5° anno a contare	2350 150.–
		dal deposito	
		– per il 6° anno a contare	2360 200.–
		dal deposito	
		– per il 7° anno a contare	2370 250.–
		dal deposito	
		– per l' 8° anno a contare	2380 300.–
		dal deposito	
		– per il 9° anno a contare	2390 350.–
		dal deposito	
		– per il 10° anno a contare	2400 400.–
		dal deposito	
		– per l' 11° anno a contare	2410 450.–
		dal deposito	

37 RS 232.14

38 RS 232.141

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
	– per il 12° anno a contare dal deposito	2420	500.–
	– per il 13° anno a contare dal deposito	2430	550.–
	– per il 14° anno a contare dal deposito	2440	600.–
	– per il 15° anno a contare dal deposito	2450	650.–
	– per il 16° anno a contare dal deposito	2460	700.–
	– per il 17° anno a contare dal deposito	2470	750.–
	– per il 18° anno a contare dal deposito	2480	800.–
	– per il 19° anno a contare dal deposito	2490	850.–
	– per il 20° anno a contare dal deposito	2500	900.–
Art. 18 cpv. 3	OBI soprattassa	2550	50.–
Art. 46a cpv. 2	LBI Tassa di proseguimento della procedura	2600	100.–
Art. 15 cpv. 2	OBI Tassa di reintegrazione	2650	500.–
Art. 96 cpv. 3	OBI Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale	2700	500.–
Art. 133 cpv. 2	LBI Tassa di trasmissione	2800	100.–
Art. 121 cpv. 1	OBI		
Art. 140h cpv. 1	LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari	2900	2500.–
Art. 140h cpv. 1	LBI Tasse annuali per certificati di protezione complementari	2910	
Art. 127l	OBI		
	– per il 1° anno		950.–
	– per il 2° anno		1000.–
	– per il 3° anno		1050.–
	– per il 4° anno		1100.–
	– per il 5° anno		1150.–
Art. 127l cpv. 3	OBI – soprattassa	2950	50.–

IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 12 cpv. 1	LCB ³⁹	Emolumento per l'iscrizione nel	5000 200.–
Art. 19 cpv. 1	LCB	registro dei consulenti in brevetti	

IV. Tasse per le topografie

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 14 cpv. 2	LTo ⁴⁰	Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	4500 450.–

V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto	Codice	Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale	5100	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato		
– inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato	5200	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	5300	fino al 50 % della tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore

Articolo	Oggetto	Codice	Fr.
Art. 13 cpv. 1	LIPI	Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione	
	– per ogni periodo di 5 minuti già iniziato	4000	15.–
	Ricorso a esperti esterni	4100	spese

³⁹ RS 935.62

⁴⁰ RS 231.2

